Collegio dei Docenti 26.06.2025 delibera n. 32

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. DOMENICO PURIFICATO cod. IPA istsc_rmic869002 cod. Univoco UFRHFP
VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 - 00143 ROMA (RM)Tel. 065040904 0651963051 Fax. 0651963051
e-mail rmic869002@istruzione.it - C. F.: 97197090588 C. M.: RMIC869002

PROTOCOLLO DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "DOMENICO PURIFICATO"

Criteri e strumenti per la valutazione del processo formativo e dei risultati dell'apprendimento delle alunne e degli alunni.

"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze" (D.L. 62/2017).

Indicazioni per la progettazione di criteri e modalità di verifica e valutazione

Sulla base della normativa vigente, la valutazione formativa dovrà tenere conto dell'acquisizione, del consolidamento e dello
sviluppo delle competenze curricolari attraverso le seguenti modalità operative:

- uso di prove strutturate per classi parallele, formulate e condivise tra i docenti dei due ordini di scuola per le classi ponte
- adozione di criteri comuni per la correzione delle prove

- adozione di modalità di verifica e valutazione congruenti con il curricolo inclusivo
- incremento dell'utilizzo di rubriche di valutazione per competenze disciplinari e trasversali
- definizione dei processi di verifica e valutazione propri degli alunni con BES
- sistematizzazione delle tabelle valutative disciplinari con l'indicazione della corrispondenza con l'esito (voto numerico)
- modalità di valutazione delle tematiche di educazione civica che tengano conto dei nuclei tematici fondanti
- criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze di Cittadinanza, anche attraverso la formulazione dei graduati giudizi sul comportamento
- formulazione dei graduati giudizi relativi alla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

Costituiscono oggetto della valutazione e sono di competenza del gruppo di docenti responsabile delle classi:

- la verifica degli apprendimenti;la valutazione del comportamento;
- la rilevazione delle competenze disciplinari e trasversali.

Sulla base della normativa vigente, la valutazione formativa è basata sull'acquisizione, sul consolidamento e sullo sviluppo delle competenze curricolari e trasversali, attraverso le seguenti modalità operative:

1. uso di prove strutturate per classi parallele
2. adozione di criteri comuni per la correzione delle prove
3. uso di strumenti di valutazione descrittivi di prestazioni o rubriche di valutazione
4. definizione personalizzata dei processi di verifica e valutazione degli alunni con BES
5. formulazione condivisa di valutazione delle competenze di educazione civica
6. valutazione degli apprendimenti attraverso una scala di 6 giudizi sintetici nella Scuola Primaria
7. valutazione del comportamento in decimi nella Scuola Secondaria di I grado
8. formulazione dei giudizi descrittivi del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti.

La valutazione è coerente con l'offerta formativa esplicitata nel *Curricolo d'Istituto*, con la declinazione dei valori della *mission* e con la personalizzazione dei percorsi ed è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale. La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali.

In particolare, nella scuola d'infanzia la valutazione è incentrata sull'osservazione delle dinamiche che il bambino mette in gioco nell'esperienza scolastica, a livello affettivo-relazionale e cognitivo-comunicativo. Costituiscono oggetto della valutazione: la verifica degli obiettivi specifici di apprendimento relativi ai campi d'esperienza; la verifica per la rilevazione e la valutazione delle competenze chiave; la verifica per la rilevazione e la valutazione delle capacità relazionali e sociali.

Strumenti di verifica sono: osservazioni sistematiche, con griglie adeguate alla registrazione di comportamenti agiti in relazione all'argomento di lavoro (comprensione e adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali…);osservazioni occasionali con l'annotazione, nel corso dell'attività, del numero e della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti al contesto..) mediante apposite griglie; documentazione di elaborati grafico-pittorici; scheda di passaggio, ovvero il documento interno di valutazione delle competenze degli alunni in uscita (Maggio/Giugno). Tutte le informazioni che riguardano gli esiti dell'apprendimento sono portate a conoscenza della famiglia mediante ricevimenti su convocazione e ricevimenti collegiali pomeridiani.

Nella scuola primaria, sulla base dell'O.M. n. 3/2025 e della nota ministeriale n. 2867 del 23.01.2025:
A decorrere dall'anno scolastico 2024/25 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica, sono, in ordine decrescente: ***ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente***, correlati ad aree quali: la padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l'uso del linguaggio specifico, l'autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale.

Il Collegio dei docenti, sulla base dell'O.M. n. 3/2025 e della nota ministeriale n. 2867 del 23.01.2025 ha definito con delibera n. 24 del 23/02/2025 di:

- adottare un documento finale di valutazione semplice, senza obiettivi di apprendimento (disciplina e giudizio sintetico)
- mantenere gli obiettivi di ogni disciplina nel registro elettronico, visibili alle famiglie
- adottare l'all. A all'O.M. relativo alla descrizione dei giudizi sintetici nella forma base, senza declinazione per anno di corso e disciplina
- adottare i 6 giudizi sintetici anche nella valutazione in itinere, corredata da una breve descrizione che può far capo anche alla griglia di conversione illustrata
- Adottare una griglia di conversione livelli/voti/giudizi per la valutazione in itinere, periodica e finale, nonché per la certificazione delle competenze

Tali allegati rappresentano parte integrante del presente protocollo di valutazione e sono consultabili sul sito della scuola.

L'insegnamento della religione cattolica, invece, continua ad essere espresso attraverso un giudizio sintetico di livello qualitativo.

Nella scuola secondaria di primo grado, considerata la funzione formativa della valutazione, come accompagnamento dei processi di apprendimento e stimolo al miglioramento continuo, il Collegio dei Docenti descrive i diversi obiettivi di apprendimento disciplinare nella declinazione dei voti in decimi (dal 10 al 4) e nella progressione delle tre classi. Naturalmente tali analitiche descrizioni, confluendo in un unico voto disciplinare, rispecchiano un profilo di livello mediato attraverso una pluralità di indicatori. Solo l'insegnamento di religione cattolica (o di materia alternativa) continua ad essere espresso attraverso un giudizio sintetico.

Il Collegio dei Docenti ha stabilito due momenti distinti per la valutazione sommativa, dividendo l'anno scolastico in due quadrimestri (I quadrimestre: settembre/gennaio; II quadrimestre febbraio/giugno). Il Collegio dei Docenti ha inoltre deliberato di attivare specifici interventi di potenziamento e recupero che, oltre ad essere perseguiti nelle normali attività pianificate dalla didattica ordinaria, avvengono in un periodo specifico, a febbraio, successivamente all'esito del primo quadrimestre. Nella scuola Primaria, **prove comuni per classi parallele** vengono somministrate all'inizio e prima della fine dell'anno scolastico. Nella scuola secondaria di Primo Grado, le **prove comuni per classi parallele** vengono somministrate all'inizio e prima della fine dell'anno scolastico, in tempo utile per i CdC di maggio.
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito dalle alunne e dagli alunni.

Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Sulla base della normativa vigente, il collegio dei docenti attiva le seguenti strategie per favorire il miglioramento dei livelli di apprendimento:

- ✓ Sviluppo di metodologie per la didattica inclusiva
- ✓ Attività di recupero antimeridiane con sviluppo della didattica per gruppi di livello anche a classi aperte
- ✓ Cooperative learning
- ✓ Learning by doing
- ✓ Corsi di recupero
- ✓ Progetti relativi allo sviluppo dei linguaggi non verbali
- ✓ Attività didattiche per gruppi di livello
- ✓ Settimana del recupero
- ✓ Tutoraggio – Peer to peer
- ✓ Pianificazione e attivazione del PDP con verifica periodica dei livelli conseguiti
- ✓ Pianificazione e attivazione del PEI con verifica periodica dei livelli conseguiti

- ✓ Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi
- ✓ Percorsi individualizzati e personalizzati
- ✓ Problem solving
- ✓ Assistenza alla realizzazione dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale
- ✓ Italiano L2 per gli alunni non italofoni (in presenza di fondi)
- ✓ Inserimento in progetti che favoriscono la promozione dei saperi disciplinari e trasversali
- ✓ Riflessione sul metodo di studio (metacognizione)
- ✓ Inserimento in progetti che favoriscono uno stile di vita sano
- ✓ Inserimento in progetti per la Continuità e l'Orientamento
- ✓ Sensibilizzazione ai temi della cittadinanza e legalità
- ✓ Stipula di un patto di corresponsabilità tra la scuola e la famiglia, al fine di sostenere, sia a scuola che nell'ambiente familiare, il processo di miglioramento dell'apprendimento dell'alunno
- ✓ Utilizzo del rinforzo positivo per il miglioramento della motivazione e dell'autostima

Settimana di pausa didattica per il recupero degli apprendimenti

La settimana di pausa didattica, organizzata dal primo lunedì di febbraio, per consentire il rafforzamento e il recupero di conoscenze e competenze è già prevista nella Circolare Ministeriale 7 agosto 1996, n. 492. Anche norme più recenti (DM 80/2007; DL 62/2017) richiamano gli Istituti scolastici a programmare interventi mirati al recupero degli apprendimenti. Durante la pausa didattica, i docenti di **tutte** le classi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado svolgeranno, in ogni disciplina, attività di consolidamento e potenziamento, a partire dalle difficoltà riscontrate da ciascun alunno nel primo quadrimestre, con riferimento ai nuclei fondanti della disciplina, approfondendo gli argomenti da rafforzare.

Modalità di comunicazione alle famiglie

Le informazioni relative al percorso formativo del singolo alunno sono portate a conoscenza delle famiglie con le seguenti modalità:

1. ricevimenti periodici calendarizzati (mattutini e/o pomeridiani)
2. ricevimenti collegiali pomeridiani
3. convocazioni tempestive da parte della/del docente coordinatrice/ore e/o dell'ufficio, in caso di reiterati comportamenti non corretti o andamento didattico inadeguato
4. convocazioni per eventuale proposta di non ammissione alla classe successiva

Inoltre, ogni famiglia può accedere al registro elettronico (RE) e monitorare le attività svolte in classe, le valutazioni, le comunicazioni del Dirigente e/o dei docenti ed i compiti assegnati.
Ciò è integrato dalla nota del Ministro 11.07.2024 in cui si ricordava di accompagnare fin dai primi anni di scuola primaria la notazione su registro elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende personali. Questi ultimi dovranno essere inseriti nel R.E. entro il termine dell'orario scolastico e, in caso di compiti assegnati per le vacanze, entro il termine dell'orario delle lezioni dell'ultimo giorno. Come riportato nelle note ministeriali n. 5274 dell'11 luglio 2024 e n. 2443 del 28 aprile 2025, si invitano i docente ad accompagnare le annotazioni sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa sul diario personale.
Alla fine del primo e del secondo quadrimestre, attraverso il RE, ogni famiglia riceve il documento di valutazione del/la proprio/a figlio/a, in cui sono presenti le valutazioni degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e la descrizione del processo formativo.

La valutazione di alunne/i con Bisogni Educativi Speciali (BES)

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del *PEI* (Piano Educativo Individualizzato) e persegue l'obiettivo di sviluppare le potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La valutazione dovrà essere sempre riferita ai processi e non solo alla performance. Ai fini dell'inclusione, l'alunna/o con disabilità è presa/o in carico da parte dell'intero team/consiglio di classe; il docente di sostegno costituisce una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento. Come espressamente indicato nel *Piano per l'Inclusione*, i criteri che orientano la valutazione sono:

- considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo;
- valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità;
- considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni, etc…);
- considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione, capacità organizzative, impegno, volontà.

I docenti sono tenuti a valutare la crescita personale, l'impegno e il miglioramento, pur nella considerazione dei dati oggettivi rapportati agli standard di riferimento. All'interno del processo valutativo la *metacognizione* sarà considerata valore aggiunto in relazione all'esperienza scolastica, a dimostrazione di un utilizzo consapevole degli strumenti e delle strategie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Il principio-guida della valutazione è "*il progresso dell'allievo/a in rapporto alle sue potenzialità e ai livello di apprendimento iniziali*".

Per le/gli alunne/i con *disturbi specifici di apprendimento* (DSA) certificati ai sensi della Legge 170/2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il *piano didattico personalizzato* (PDP). La scuola adotta modalità valutative che

consentano all'alunna/o di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in coesistenza con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna/o, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere.

Un'attenzione particolare è riservata alle/agli alunne/i con BES, in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, di origine straniera o non di madrelingua italiana, al fine di favorire la cultura dell'inclusione e della crescita responsabile. La presa in carico di queste/i alunne/i, può comportare la definizione di un PDP (anche temporaneo), deliberato dal CDC, che può essere firmato dalla famiglia. Attraverso l'adozione di strategie didattiche e di strumenti dispensativi e/o compensativi, la scuola mira al conseguimento delle competenze essenziali previste per ogni disciplina. Pertanto la valutazione terrà conto della particolarità del percorso intrapreso; di un apprendimento ancora in fase di prima acquisizione; di tutti gli ostacoli che si frappongono al conseguimento degli obiettivi disciplinari.

Il nostro Istituto ha adottato un *Protocollo di Accoglienza* che predispone e organizza le procedure che la scuola mette in atto riguardo l'iscrizione e l'inserimento di alunne/i straniere/i. Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo, il Collegio dei Docenti si propone di:

- facilitare e sostenere l'ingresso a scuola delle/degli alunne/i che non hanno conoscenza della lingua italiana (o conoscenza limitata);
- favorire un clima d'accoglienza che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione;
- stabilire relazioni costruttive con la famiglia;
- promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio, sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.

Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo (iscrizione);
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- educativo e didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano L2);
- sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio).

Comportamento: criteri e modalità di valutazione

Per quanto riguarda la declinazione di specifiche, criteri e prescrizioni di comportamento sociale, si fa riferimento ai documenti ufficiali regolativi della vita della comunità scolastica, formulati e deliberati dal Collegio dei Docenti con

delibera n. 23 del 26/02/2025, consultabili su sito e riferiti a:

-Regolamento d'Istituto;
-Patto di corresponsabilità scuola-famiglia;
-Statuto degli studenti e delle studentesse (per gli alunni/e di scuola secondaria).

Secondo l'art.5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3/2025: "La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi".

Dall'art. 1 c. 3: "La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali." Aggiuntivamente, ai suindicati riferimenti possono essere affiancati anche - in una certa misura - le Linee Guida di Educazione Civica ed i documenti europei sulle competenze chiave. La prospettiva educativa e formativa della valutazione intende condurre l'alunno a riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità, che costituiscono un importante indice di maturazione personale nell'ambito delle relazioni con gli altri. Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo (nota min. 2867/25).

La valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di I grado dell'I.C. Purificato è espressa collegialmente dal Consiglio di classe secondo i seguenti principali indicatori:

❖ Comportamento: responsabilità nelle azioni e atteggiamento conforme al contesto che si esprime in termini di autonomia personale, sia durante le attività didattiche interne che esterne. Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola "condotta".
❖ Rispetto di sé, degli altri e delle cose: cura della propria persona, rispetto verso i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico. Attenzione alla conservazione dell'ambiente scolastico e dei beni propri/comuni/altrui.
❖ Rispetto del regolamento scolastico: osservanza ed adesione alle regole comportamentali e disciplinari. Consapevolezza delle norme e grado di rispetto delle stesse.

Il disposto normativo non esplicita se il voto di comportamento concorra alla media dei voti oppure no, semplicemente perché tale media, dal punto di vista normativo, non ha alcun rilievo: ai fini della determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, infatti, spetta al collegio individuare criteri e modalità applicabili, eventualmente (ma non necessariamente) anche a partire dalla media.

Scuola primaria - criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva

Ai sensi del D.L. 62/2017, l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Sarà compito della scuola, nella figura del docente/i, provvedere a segnalare tempestivamente, a seguito della valutazione periodica e finale, eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Il Collegio dei Docenti stabilisce, per la scuola primaria, che la valutazione tenga conto dei seguenti criteri:

- condizioni di partenza dell'alunno;
- percorso e progressi effettuati;
- progressi a livello di maturazione personale.

Nella scuola Primaria, *"i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".* Premesso che la ripetizione di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, la non ammissione alla classe successiva sarà decisa in caso di assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi, che non consentirebbero quindi all'alunno/a una serena e lineare prosecuzione del percorso scolastico.
Il Collegio dei Docenti, preso atto della normativa vigente e dei criteri generali di ammissione alla classe successiva, stabilisce i seguenti criteri generali di non ammissione alla classe successiva:

- constatata e debita documentazione di una inadeguata e mancata partecipazione dell'alunno alla vita della scuola
- mancata accoglienza e partecipazione alle opportunità strategiche offerte dall'Istituto (percorsi individualizzati e personalizzati, attività di recupero...)
- mancato progresso a livello di maturazione personale

Tali condizioni, valutate nella loro specificità, saranno debitamente documentate dal team docenti della classe e da tutti i docenti coinvolti nel percorso formativo dell'alunna/o. Per tali alunne/i si procederà ad una convocazione preventiva dei genitori alla presenza dei docenti contitolari della classe, con verbalizzazione della riunione. L'alunna/o sarà opportunamente preparato per l'inserimento nella nuova classe.

Scuola secondaria - Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva

Ai sensi del D.L. 62/2017, "*le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'art.4, c.6 del DPR n. 249/98 (sanzioni*

disciplinari) e dal comma 2 del presente articolo" e della Circ. MIUR n. 1865 del 10/10/2017, *"l'ammissione alle classi seconde e terze è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione."*

Sarà compito della scuola segnalare alla famiglia eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, a seguito della valutazione periodica e finale. Sulla base della normativa vigente e nell'ambito della propria autonomia didattica, il Collegio dei Docenti stabilisce che la valutazione tenga conto dei seguenti elementi:

- condizioni di partenza
- percorso e dei progressi effettuati, dando prevalenza all'acquisizione di metodi, abilità e competenze piuttosto che all'acquisizione di semplici contenuti
- livello di maturazione personale raggiunto

Sulla base di tali premesse, al fine di favorire l'inclusione degli alunni più deboli o svantaggiati e per non interrompere i processi formativi avviati, il Collegio dei docenti, stabilisce che, con voto di Consiglio all'unanimità o a maggioranza, possano essere ammessi all'anno successivo anche gli alunni con più insufficienze gravi (voto 4). In questo caso tale situazione sarà comunicata alla famiglia tempestivamente, con nota allegata al documento di valutazione ("Segnalazione voto di Consiglio"), affinché se ne faccia carico durante il periodo estivo. Si valuteranno altresì casi particolari relativi ai BES. In ogni caso, il Consiglio di classe si riserva di valutare, sulla base dei criteri già declinati, ogni singola situazione formativo-didattica degli alunni frequentanti.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017, *"le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'art.4, c.6 del DPR n. 249/98 (sanzioni disciplinari) e dal comma 2 del presente articolo"*. Il comma 2 chiarisce che, *"nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo."*

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'O.M. n. 3/2025: "*in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi."*

Il Collegio dei Docenti, preso atto della normativa vigente, stabilisce i seguenti criteri generali di non ammissione alla classe successiva e all'Esame conclusivo del primo ciclo, basati su scelte qualitativamente formative:

constatata e debita documentazione di un'inadeguata e mancata partecipazione dell'alunno/a alla vita della scuola

mancata accoglienza e partecipazione alle opportunità strategiche offerte dall'Istituto (percorsi individualizzati e personalizzati, attività di recupero ecc.)

mancato progresso a livello di maturazione personale

grave e costante peggioramento della situazione di partenza

Tali condizioni di gravità saranno documentate dal Consiglio di classe e da tutti i docenti coinvolti nel percorso formativo dell'alunna/o. Il Consiglio di classe si riserva di valutare ogni singola situazione di eventuale non ammissione nella sua specificità. Per tali alunni si procederà ad una convocazione preventiva dei genitori alla presenza del docente coordinatore della classe con verbalizzazione della riunione.

Validità anno scolastico

Il D.L. 62/2017 stabilisce che, per le/gli alunne/i della Scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza alle lezioni di almeno 3/4 dell'orario annuale: a tal fine si specifica che rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun/a alunno/a tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe. È possibile motivare deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, con delibera del Collegio dei Docenti, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. In caso non sia possibile
procedere alla valutazione il Consiglio di Classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Il limite massimo di assenze consentite è il seguente: classi a tempo normale (30 ore settimanali): 247,5 ore.

Criteri di deroga

In base al D.L. 62/2017 *"Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".*

- Motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. nel limite max di 3-5 giorni l'anno;
- Particolari situazioni familiari di disagio e di grave svantaggio di cui il Consiglio di classe è a conoscenza;
- Assenze per motivi *sociali* documentate dai servizi municipali che abbiano in carico gli alunni interessati.

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'Esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna/o al termine del primo ciclo di istruzione. In aggiunta ai riferimenti normativi (DL 62/2017 e D.M. 741 e 742 del 2017), periodicamente, il Ministero dell'Istruzione emana Note che definiscono le modalità di espletamento della prova conclusiva del primo ciclo e che costituiscono documento di riferimento ineludibile per la pianificazione e lo svolgimento degli Esami di Stato.

Voto di ammissione agli Esami di Stato

D. Lgs. 62 del 2017 art. 6: *"Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi,* ***considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno****".* Il CdC, titolare di discrezionalità tecnica, delibera il voto di ammissione tenendo conto di vari fattori tra i quali, a titolo esemplificativo: la media tra i voti delle discipline, al termine dei tre anni di scuola media; la tendenza dell'andamento scolastico - in crescita o in decrescita – nel corso del triennio; gli aspetti relativi al processo di apprendimento ed al processo di maturazione, all'impegno e al comportamento sociale e di lavoro. Il protocollo di valutazione fornisce indicazioni che, tuttavia, lasciano inalterato il potere discrezionale del Consiglio di classe.

In occasione della riunione plenaria, la Commissione d'esame – costituita da tutte le sottocommissioni delle classi coinvolte
nell'esame conclusivo del primo ciclo – approva, integra o modifica rispetto all'a.s. precedente i criteri di valutazione delle prove
scritte, del colloquio orale e di attribuzione della lode, definendoli per l'a.s. in corso. In assenza di modifiche si intendono confermati i criteri precedenti. Per la valutazione degli alunni con Bes si farà esclusivo riferimento a quanto contenuto nel PdP (non si prevedono pertanto griglie specifiche).

Correzione tecnica e valutazione

Come già contemplato dalla Nota 7885/2018, ferma restando la responsabilità collegiale delle sottocommissioni, ai fini

della correzione tecnica delle prove scritte i commissari possono operare per aree disciplinari: *"Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. A tal proposito si precisa che la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali."*

In analogia con quanto previsto per il II ciclo, l'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area, iniziando i lavori al termine delle singole prove scritte e dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero di candidati e alle relative prove da correggere e valutare.
I docenti di ciascuna area disciplinare d'esame stabiliscono autonomamente il diario delle operazioni finalizzate alla correzione delle prove scritte e formulano una proposta tecnica di voto relativa alle prove di ciascun candidato.

Laddove il D.M. 741 del 3/10/2017 all'art. 12 prevede: "la sottocommissione corregge e valuta (le prove scritte)", la circolare applicativa del D. Lgs. 62/2017 n. 1865 del 10/10/2017 in relazione alla sequenza delle operazioni precisa: *"La sottocommissione quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento… La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all'unità superiore. Su* ***proposta*** *della sottocommissione, la commissione* ***delibera*** *il voto finale per ciascun alunno"*; ancora in analogia con il II ciclo, il doppio riferimento dell'estensore alla proposta ed alla delibera esclude ogni automatismo. Le proposte di valutazione sono pertanto adottate o modificate dall'intera sottocommissione a maggioranza a partire dal calcolo matematico, in sede di ratifica delle prove scritte e deliberate successivamente dalla Commissione in sede di riunione plenaria.

Infine, *"Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione* ***può****, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10,* ***tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale."***

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – alunne/i con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Le/gli alunne/i con disabilità sostengono le prove d' esame con l'uso di attrezzature tecniche, sussidi didattici e con ogni altra forma di ausilio necessario utilizzato nel corso dell'anno scolastico. La sottocommissione, sulla base del PEI, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna/o in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Le/gli alunne/i con disabilità possono partecipare o meno alle prove standardizzate,

secondo la discrezionalità del consiglio di classe. Alle/agli alunne/i con disabilità che non si presentano agli esami, viene rilasciato un attestato di credito formativo, valido per l'iscrizione e per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per l'esame conclusivo del I ciclo, la commissione applica in caso di **alunni con PdP** gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per l'a.s. in corso e può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari o lo svolgimento di una porzione ridotta di compito (in tal caso la Commissione dovrà individuare per i pdp la porzione di compito uniformemente per tutte le classi), l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici abitualmente impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la **dispensa** dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. **Se invece l'alunno è stato esonerato** dall'insegnamento delle lingue straniere e ha seguito un percorso didattico personalizzato, in sede di esame sostiene prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Le/gli alunne/i partecipano alle prove standardizzate utilizzando eventuali strumenti compensativi, coerenti con il PDP. Coloro già dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di inglese.

La nota MIUR n. 7885/2018 inoltre prevede che la commissione possa stabilire - **per le sole prove scritte** - di agevolare anche tutti gli alunni: *"Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi (…). Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso* ***per tutti gli alunni*** *se funzionali allo svolgimento della prova assegnata."*

La sottocommissione terrà conto - se necessario - dell'eventuale PdP temporaneo predisposto dai docenti per gli alunni **NAI** (neoarrivati in Italia - dalla circolare min.n. 8/2013: "*alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno... Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno* ***carattere transitorio****")*. In particolare, per quanto concerne gli **alunni con cittadinanza non italiana**, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di **interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato.**

Dagli Orientamenti Interculturali 2022:

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento

Gli Orientamenti Interculturali 2022 nulla innovano rispetto alle precedenti Linee Guida 2014 in tema di valutazione; questa terrà tuttavia conto di un apprendimento linguistico ancora in fase di prima acquisizione, in considerazione della obbligatorietà dello svolgimento della prova nazionale e della mancata applicabilità di strumenti compensativi e/o dispensativi, nonché della previsione normativa che gli alunni stranieri siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani: *"Dunque la correttezza dell'affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli alunni italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno (par. 4 Linee-guida 2014)*

Certificazione delle competenze

Le istituzioni scolastiche certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle/dagli alunne/i, attraverso i modelli di cui al decreto n. 14 del 30 gennaio 2024. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione a coloro che superano l'esame di Stato.
La certificazione delle competenze rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria, redatta in sede di scrutinio finale

dai docenti di classe, è consegnata alla famiglia e, in copia, all'istituzione scolastica del grado successivo.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo all'interno dell'E-Portfolio orientativo personale delle competenze.

Allegati:

CURRICULA:
- Curricolo disciplinare primaria
- Curricolo disciplinare secondaria
- Curricolo competenze-chiave d'istituto
- Curricolo verticale d'istituto
- Curricolo verticale infanzia
- Curricolo educazione civica infanzia
- Curricolo educazione civica primaria
- Curricolo educazione civica secondaria

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:
- Criteri di valutazione del comportamento Primaria
- Criteri di valutazione del comportamento Secondaria (aggiornato ex O.M. 3/2025)

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE E DEI PROCESSI FORMATIVI:
- Descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
- Griglia di conversione voti/livelli/giudizi per la valutazione disciplinare nella scuola primaria (ex O.M. 3/2025)
- Griglia di conversione giudizi/voti di comportamento scuola sec. I grado (ex O.M. 3/2025)
- Griglie/rubriche di valutazione disciplinare classe III – V Primaria – in aggiornamento
- Griglie/rubriche valutazione disciplinare secondaria
- Giudizi descrittivi degli obiettivi di apprendimento per la valutazione periodica e finale degli alunni di scuola primaria – in aggiornamento
- Criteri di valutazione delle capacità relazionali - Infanzia
- Valutazione IRC - Primaria

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELL' EDUCAZIONE CIVICA:
- Griglie/rubriche valutazione educazione civica Secondaria – utilizzare voti in decimi per la sc. Sec. e giudizi sintetici per la scuola primaria ex O.M. 3/2025
- Tabella valutativa per l'Educazione civica Infanzia
- Curricolo verticale educazione civica

Descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti

(intero Istituto)

Ai sensi dell'art.2, c. 3 del D.Lgs. 62/2017, *"la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto."*
Il Collegio dei docenti, sulla base della normativa vigente, nell'ambito della funzione valutativa periodica e del processo formativo, integra la valutazione descrivendone il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

SVILUPPO PERSONALE (impegno e responsabilità)

L'alunno/a evidenzia un impegno

- *lodevole*
- *costante*
- *regolare*
- *sufficiente*
- *selettivo*
- *variabile*
- *altalenante*
- *insufficiente*

e, relativamente alle attività didattiche, si dimostra

- *pienamente responsabile e consapevole*
- *responsabile e consapevole*
- *sostanzialmente responsabile*
- *non sempre responsabile*
- *superficiale e poco responsabile*

SVILUPPO SOCIALE (relazione, collaborazione, socializzazione)

Si relaziona con i coetanei in modo

- *maturo e responsabile*
- *positivo*
- *corretto*
- *non sempre corretto*
- *problematico*
- *conflittuale*

collaborando con gli altri

- *costruttivamente*
- *attivamente*
- *in modo essenziale*
- *superficialmente*
- *in modo selettivo*
- *non collabora*

Dimostra un livello di socializzazione tra pari

- *ottimo*
- *considerevole*
- *buono*
- *discreto*
- *non sempre adeguato*

LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI

Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti risulta

- o *completo e approfondito*
- o *completo*
- o *abbastanza completo*
- o *settoriale*
- o *frammentario e superficiale*
- o *carente*

La frequenza è

- ☐ assidua
- ☐ regolare
- ☐ irregolare

La puntualità nell'arrivo a scuola viene

- ☐ rispettata
- ☐ parzialmente rispettata
- ☐ generalmente poco rispettata

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA
GRIGLIA DI CONVERSIONE VOTI/LIVELLI/GIUDIZI

valutazione periodica e finale
valutazione in itinere
certificazione delle competenze

LIVELLO nel precedente sistema e nella certif. comp.	GIUDIZIO SINTETICO di cui all'O.M. n.3/2025	VOTO in decimi	grado di raggiungimento dell'obiettivo nella valutazione in itinere (a corredo/sostituzione della valutazione descrittiva delle verifiche su registro)
Avanzato	Ottimo	10	pienamente raggiunto
	Distinto	9	raggiunto
Intermedio	Buono	8	sostanzialmente raggiunto
	Discreto	7	parzialmente raggiunto
Base	Sufficiente	6	
In via di prima acquisizione/Iniziale	Non Sufficiente	5	non ancora raggiunto

TABELLA DI CONVERSIONE GIUDIZIO/VOTO DI COMPORTAMENTO

SCUOLA SEC. I GRADO

LIVELLO PRECEDENTE	**VOTO NUMERICO CORRISPONDENTE** (O.M. n. 3/2025)
OTTIMO	10
DISTINTO	9
BUONO	8
SUFFICIENTE	6-7
NON SUFFICIENTE	5

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Scuola Secondaria I grado

Secondo l'art.5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3/2025: "*La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi*".

Dall'art. 1 c. 3: *"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali."*

Aggiuntivamente, ai suindicati riferimenti possono essere affiancati anche - in una certa misura - le Linee Guida di Educazione Civica ed i documenti europei sulle competenze chiave.

La prospettiva educativa e formativa della valutazione intende condurre l'alunno a riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità, che costituiscono un importante indice di maturazione personale nell'ambito delle relazioni con gli altri.
Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo (nota min. 2867/25).

La valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di I grado dell'I.C. Purificato è espressa collegialmente dal Consiglio di classe secondo i seguenti principali indicatori:

- **Comportamento**: responsabilità nelle azioni e atteggiamento conforme al contesto che si esprime in termini di autonomia personale, sia durante le attività didattiche interne che esterne. Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola "condotta".
- **Rispetto di sé, degli altri e delle cose**: cura della propria persona, rispetto verso i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico. Attenzione alla conservazione dell'ambiente scolastico e dei beni propri/comuni/altrui.
- **Rispetto del regolamento scolastico**: osservanza ed adesione alle regole comportamentali e disciplinari. Consapevolezza delle norme e grado di rispetto delle stesse.

10	Comportamento esemplare. L'alunno è pienamente autonomo e mostra un atteggiamento positivo, responsabile e collaborativo. Non manifesta comportamenti su cui occorra intervenire. Si mostra sempre maturo, educato e collaborativo, assumendo un ruolo positivo nei vari contesti. Ha sempre cura di sé, degli altri e degli arredi scolastici, trattando tutto e tutti con rispetto e attenzione. Osserva e applica con scrupolo il regolamento scolastico.
9	Comportamento corretto, maturo e responsabile. L'alunno è sostanzialmente autonomo e generalmente non necessita di interventi di tipo educativo. Presenta un atteggiamento positivo e si mostra educato e collaborativo. Rispetta sé stesso, gli altri e gli arredi scolastici. Osserva ed applica pienamente il regolamento scolastico seguendo le regole in modo costante.
8	Comportamento corretto e responsabile. L'alunno ha un buon grado di autonomia. Occasionalmente può manifestare atteggiamenti su cui occorre intervenire, ma al riguardo dimostra consapevolezza e propensione al miglioramento. Solitamente è rispettoso di sé, degli altri e degli ambienti scolastici. Nella maggior parte dei casi osserva e applica le norme del regolamento scolastico.
7	Comportamento poco rispettoso verso gli altri e/o l'ambiente scolastico. L'alunno ha poca autonomia e mostra alcune difficoltà nel mantenere un atteggiamento sempre costante; presenta momenti di disattenzione o mancanza di collaborazione. In alcune occasioni è stato necessario segnalare, con ammonizioni verbali e/o note scritte, azioni non in linea con il regolamento scolastico.
6	Comportamento poco adeguato e contrassegnato da mancanze nei confronti dei pari e/o del personale scolastico, anche con possibili atteggiamenti riconducibili a fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L'alunno ha una scarsa autonomia e si dimostra negligente nei confronti degli arredi scolastici o dei beni propri/comuni/altrui. Nonostante le ammonizioni verbali o eventuali note scritte/provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti, l'alunno continua a mantenere un comportamento non controllato e non rispettoso di sé e degli altri, con scarsa osservanza del regolamento scolastico.
5	Comportamento irresponsabile e irriguardoso, uso di un linguaggio irrispettoso, offese, violenze fisiche e/o verbali, comportamenti vessatori e/o denigranti potenzialmente riconducibili a fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo nei confronti della comunità scolastica, solitamente documentati con note scritte e/o provvedimenti disciplinari. Utilizzo non corretto e/o danneggiamento delle attrezzature scolastiche. Gravi e reiterate inosservanze del regolamento scolastico notificate alla famiglia.

O.M. n. 3/2025 - art. 5 c. 2 e 3:

2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.

3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

La valutazione del comportamento nella scuola primaria
sarà oggetto di revisione successiva